

➤ FONDO PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE – FAQ ED ADEMPIMENTI.

Riprendiamo l'argomento già trattato in una precedente Informativa per chiarire al meglio e fornire indicazioni specifiche circa le modalità di assegnazione dei contributi e gli adempimenti da porre in essere.

Il governo ha approvato il 24 settembre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2020 il Decreto recante "*Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai Comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022*". Detto Decreto ripartisce tra i Comuni delle aree interne e montane italiane 210 milioni di euro per il **sostegno alle attività produttive economiche, artigianali e commerciali** dei territori composto da 3.101 Comuni per un totale di oltre 4 milioni di abitanti coinvolti; per la definizione dei Comuni beneficiari è stato utilizzato da parte del Dipartimento della Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri il **criterio della perifericità** e della **minore dimensione demografica** (La classificazione risale al 2014 ed è stata promossa all'interno della Strategia nazionale per le Aree interne).

Allegati al Decreto vi sono i criteri di riparto delle risorse ai Comuni e l'elenco del contributo a ciascun Comune.

Il Decreto lascia ampio **margin di discrezione ai Comuni** per le modalità di uso del fondo.

Ciascun Ente potrà usare le risorse a disposizione – nei limiti posti dal Decreto stesso ovviamente – così da rispondere in modo migliore e peculiare alle esigenze delle attività economiche del proprio territorio.

I Comuni possono **utilizzare il contributo per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e micro imprese, artigianali e commerciali, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19**, che:

1. svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei Comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;
2. sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
3. non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

Le azioni di sostegno economico possono ricomprendere:

- a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;
- b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammmodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Il Fondo è ripartito in tre annualità, 2020 – 2021 -2022 e per le annualità successive alla prima, **l'erogazione è subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità.**

È possibile individuare criteri di graduatoria per ordinare le richieste ricevute in caso di eccesso delle richieste rispetto alle disponibilità. I criteri premiali possono riguardare:

- il soggetto richiedente titolare dell'impresa (giovani, donne);
- il carattere della attività (es. attività inserite in particolari filiere di interesse locale, ...);
- gli effetti "non economici" dell'investimento (risparmio energetico, valorizzazione ambientale, incremento dell'occupazione, presenza di personale svantaggiato, ...).

Può essere opportuno istituire e riservare alla commissione giudicante un punteggio premiale per iniziative di particolare rilievo e impatto nel tessuto economico locale, da motivare adeguatamente.

Il bando non si sostituisce alle misure dei "Ristori" previste dagli ultimi Decreti in merito redatti dal Governo nel corso della seconda ondata della pandemia. Il "Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali" nasce prima della pandemia e il suo utilizzo, da

parte dei Comuni, non è esclusivamente finalizzato a misure che contengano l'impatto della pandemia.

Sono state pubblicate la scorsa settimana alcune FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione – che evidenziamo qui di seguito:

❖ **Per ogni singola impresa beneficiaria deve essere attivato un CUP. L'iscrizione nel registro degli aiuti di Stato è obbligatoria.** Con riferimento specifico al **monitoraggio** (che è richiesto ai fini dell'ottenimento dei contributi successivi alla prima annualità) e agli aiuti di Stato, per le indicazioni operative si rinvia ai competenti Ministeri.

❖ Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M., le attività economiche destinatarie dei contributi sono quelle "*svolte in ambito commerciale e artigianale*". Sono pertanto incluse tutte le attività economiche svolte nel settore dell'artigianato e del commercio previste dalle relative normative di settore, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le esercita.

Per le attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione della «materia "commercio"» contenuta nell'articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; per le attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443. In ogni caso, **entro i predetti limiti**, ogni Comune potrà, in relazione alla specificità del proprio territorio, conformare il bando alla realtà economica locale. Restano fermi i requisiti specifici delle imprese, di cui allo stesso articolo 4, comma 1, del DPCM.

Definizione di commercio.

Attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita. Si intendono altresì ricomprese le attività concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio".

Definizione di attività artigianali.

E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, **escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali**, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

Può essere costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le S.p.A. ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

❖ Per le nuove attività, l'impresa, piccola o micro, deve possedere tutti i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 1, del DPCM all'atto della concessione definitiva del contributo.

❖ La Commissione Europea con la Raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e l'articolo 2 del Decreto Ministeriale 18/04/2005 definiscono i criteri che caratterizzano una piccola impresa e una micro impresa:

Piccola Impresa è quella che ha meno di 50 occupati ed ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro (entrambi i requisiti devono essere soddisfatti):

Micro Impresa è quella che ha meno di 10 occupati ed ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

❖ L'utilizzo delle risorse, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 7, comma 1, del DPCM, deve avvenire **entro 6 mesi** dalla conclusione dell'annualità di erogazione del contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ai singoli Comuni.

Pertanto, nell'ipotesi del contributo 2020 erogato dal MEF nel corso del 2021, la scadenza per il relativo utilizzo è al **30 giugno 2022**. Per "utilizzo" s'intende il pagamento del contributo dal Comune all'impresa beneficiaria.

❖ Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle **attività di natura commerciale connesse all'attività agricola**.

Ricordiamo ancora che per le annualità successive alla prima, l'erogazione sarà subordinata al completo utilizzo delle risorse erogate in riferimento alle precedenti annualità rilevato in seguito ad **un'attività di monitoraggio prevista per mezzo della "Banca-dati unitaria"** di cui all'art.1, comma

245 della Legge n. 147/13, istituita presso il **Mef**.

In caso di mancato o parziale utilizzo del contributo, ai sensi dell'art. 7 del DPCM in oggetto, è prevista **la revoca** entro 6 mesi dalla conclusione dell'annualità di riferimento, da disporsi con successivo D.M. per il Sud e la Coesione territoriale. Ed a seguito della revoca, le risorse ricevute dai Comuni rientrano nella disponibilità del "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione".

I Comuni beneficiari dei contributi sono tenuti a darne **adeguata pubblicità sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale**, dando evidenza dell'importo assegnato.

SERVIZIO MACPAL

La ns/ Società è disponibile per quanto sopra evidenziato al supporto generale ai Comuni che ne faranno richiesta; in particolare per la compilazione del portale di Registrazione Nazionale aiuti di Stato (RNA), attraverso l'inserimento dei documenti relativi ai contributi messi a disposizione dal vostro Comune a seguito dell'erogazione delle tre annualità dei finanziamenti stabiliti con il DPCM 24/9/2020.